

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127.

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (25G00135) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariatì, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (25A04901) Pag. 4

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (25A04902) Pag. 5

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (25A04903) Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 7 agosto 2025.

Modifica del decreto 19 febbraio 2025, relativo all'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023-31 ottobre 2024. (25A04879) Pag. 7



DECRETO 27 agosto 2025.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. (25A04881). Pag. 9

DECRETO 1° settembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed alle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti». (25A04880). Pag. 11

DECRETO 1° settembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti». (25A04882). Pag. 13

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i Programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) 2021-2027, annualità 2024. (Decreto n. 6/2025). (25A04883). Pag. 16

DECRETO 25 luglio 2025.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le annualità 2022 e 2023. (Decreto n. 7/2025). (25A04884). Pag. 20

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i Programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 8/2025). (25A04885). Pag. 22

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 «(Interreg VI-C) Interact», annualità 2026. (Decreto n. 9/2025). (25A04886). Pag. 24

DECRETO 2 settembre 2025.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032, tramite sindacato di collocamento. (25A04914). Pag. 26

DECRETO 2 settembre 2025.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, tramite sindacato di collocamento. (25A04915). Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 settembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di toripalimab, «Lottorzi». (Determina n. 1125/2025). (25A04912). Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul Libretto smart (25A04913) Pag. 33



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127.

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 612;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 784;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 25-bis che istituisce a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 la filiera formativa tecnologico-professionale;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

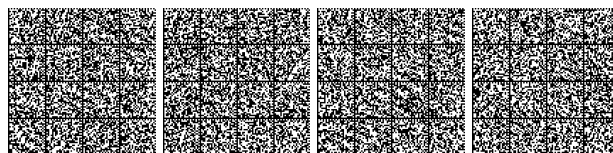
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;



b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) all'articolo 17:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

3) al comma 9:

3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

e) all'articolo 21:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

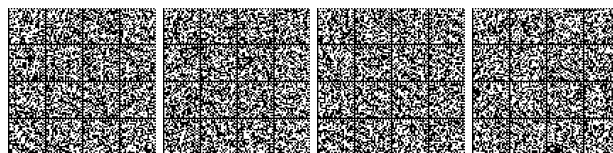
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazio-



ne «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

Art. 2.

Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico

1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate

ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.

3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

Art. 4.

Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo

1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;

b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'am-



bito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».

Art. 6.

Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici».

Art. 7.

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00135

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza e con la quale sono stati stanziati euro 6.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;



Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 con la quale è stato prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, è stato integrato di euro 10.550.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 ottobre 2024, n. 1104 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Crotalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Aciri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza»;

Vista la nota del 30 luglio 2025 del Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 agosto 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Crotalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Aciri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04901

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, è integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, è stato integrato di euro 60.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto



legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106 del 20 ottobre 2024, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1120 del 18 dicembre 2024, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 23 luglio 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 agosto 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04902

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e con la quale sono stati stanziati euro 15.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

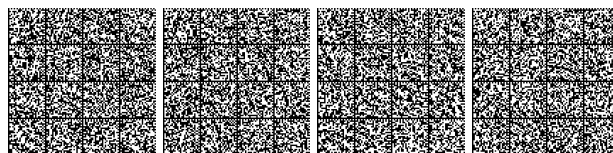
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, è integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, è stato integrato di euro 59.260.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 5 novembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1114 del 28 novembre 2024, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1120 del 18 dicembre 2024, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a



consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 23 luglio 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 agosto 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2025.

Modifica del decreto 19 febbraio 2025, relativo all'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023-31 ottobre 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la Peste suina africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 «che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate»;

Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 «che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014»;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la



disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022, recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2022, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute n. 4/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, che fornisce «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana»;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.», in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro;

Viste le modifiche all'art. 2, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)», riportate nell'allegato alla legge di conversione del 7 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2022, n. 90, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato «Fondo di parte corrente», a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a supporto delle attività del Commissario straordinario per la Peste suina africana;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2024, n. 236, ed in particolare l'art. 16-*bis*, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della Peste suina africana, ha introdotto nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024,

un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 16-*bis*, in base al quale agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA.

Visto il decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, recante un «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.» con cui sono state distribuite le risorse pari a 10 milioni di euro previste dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, di cui al precedente visto;

Vista la lettera inviata ad AGEA, prot. MASAF n. 0279836, del 20 giugno 2025, relativa a «Chiarimenti rispetto al decreto 0077412 del 19 febbraio 2025 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.»;

Vista la legge di bilancio n. 207, del 30 dicembre 2024, con cui viene rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Considerato che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che, pertanto, è necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;

Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

Ritenuto il presente sostegno un parziale acconto rispetto a eventuali futuri sostegni addizionali, a compensazione degli ulteriori danni dovuti all'evoluzione della malattia;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

Risorse finanziarie

1. Il decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, è rifinanziato con 10.000.000,00 di euro (diecimilioni/00) stanziati dalla legge di bilancio n. 207, del 30 dicembre 2024. Tali risorse sono attualmente disponibili sul cap. 2331, missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, esercizio 2025.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rimanda a quanto già previsto dal decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025.

2. Tutte le disposizioni applicative emanate da AGEA – Coordinamento e dagli organismi pagatori territorialmente competenti in attuazione del decreto ministeriale n. 0077412, del 19 febbraio 2025, sono aggiornate in armonia al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1106

25A04879

DECRETO 27 agosto 2025.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024, al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;



Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorità che la approva;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il regolamento (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025, con il quale l'Assessorato sanità, salute politiche sociali - Dipartimento sanità e salute prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Valle d'Aosta ha istituito una zona di sorveglianza a seguito di focolai di dermatite nodulare contagiosa (*Lumpy Skin Disease*) di molti comuni francesi confinanti con la Regione autonoma Valle d'Aosta;

Considerato che il provvedimento sopra richiamato prevede l'applicazione immediata delle misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687,

al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia nel territorio regionale, e che tali misure sono incompatibili con quanto previsto in alcune parti del disciplinare di produzione della DOP Fontina;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina in cui si chiede di modificare gli articoli 1-3-5 del disciplinare di produzione, al fine di adeguarlo a quanto imposto dal provvedimento dell'Assessorato della sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il parere favorevole dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta alla modifica temporanea per la produzione della Fontina, come richiesto dal Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina;

Considerato che l'adeguamento del disciplinare di produzione della DOP «Fontina» permetterà di certificare il prodotto consentendo ai produttori di continuare la produzione senza subire danni economici;

Tenuto conto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Fontina»;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Fontina», ai sensi dell'art. 24, par. 5, del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi dell'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» così come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 224 del 25 settembre 2023, è modificato all'art. 1, all'art. 3 e al punto 1 dell'art. 5 come di seguito riportato:

«Art. 1. Denominazione.

1. Il presente disciplinare regola la produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio a denominazione di origine protetta «Fontina».

2. La Fontina è un formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacca.

Art. 3. Materia prima.

1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

crudo o sottoposto a pastorizzazione o ad un trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi;

intero;

di bovina appartenente alla razza valdostana (pezzata rossa, pezzata nera, castana) e gli incroci tra di esse, alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.



Art. 5. Trasformazione.

1. Per la produzione del formaggio Fontina DOP viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, avviato a lavorazione entro 40 ore dalla prima mungitura. Ove il latte non venga avviato a trasformazione dopo ogni singola mungitura, deve essere stoccato e conservato a temperatura compresa fra i +2 °C e i +6 °C mediante l'utilizzo di apposite attrezzature dotate di agitatore. Il latte avviato a trasformazione può essere sottoposto ad un trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi, trattamento equivalente alla pastorizzazione. Al latte possono essere aggiunte esclusivamente colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti), conservati sotto la responsabilità del Consorzio produttori e tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina DOP. La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello.».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 31 dicembre 2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04881

DECRETO 1° settembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed alle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indica-

zioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;



Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

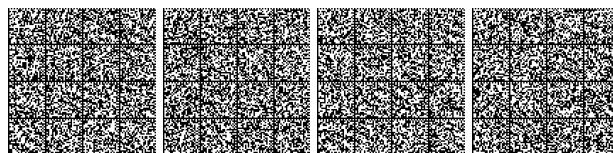
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed alle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colli di Sangro» e «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti»;

Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con le note prott. n. 1413/2025 del 20 agosto 2025 (prot. Ma-



saf n. 386210/2025) e n. 1451/2025 del 28 agosto 2025 (prot. Masaf n. 399430/2025) dall'Organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'Organismo di controllo Rina Agrifood S.p.a., con le note citate, il Consorzio tutela vini d'Abruzzo non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colli del Sangro»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed indicazioni «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede legale in Ortona (CH), c/o Palazzo Corvo - corso Matteotti, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo», sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Controguerra», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebiano d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium» e «Terre di Chieti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

DECRETO 1° settembre 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali



sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti»;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela dell'«Uva da tavola di Canicatti» IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2025 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 1° settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«UVA DA TAVOLA DI CANICATTI»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» è riservata all'uva da mensa che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Uva da tavola di Canicatti» designa i grappoli di uva da mensa della cv. Italia nota come incrocio Pirovano «65» ottenuta da incrocio Bican x Moscato d'Amburgo, adattatosi alle particolari condizioni pedologiche e climatiche della zona geografica del canicattese.

L'uva designata con la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

grappoli: medio grandi, di forma conico-piramidale, giustamente spargoli, senza acinellature, di dimensioni, forma e colore uniformi con raspi armonicamente sviluppati, peduncolo lignificato;

acini: medio grossi di forma sferoidale ellissoidale; polpa carnosa e croccante, dolce con delicato aroma di moscato di gusto gradevole;

colore epicarpo: da giallo tenue a giallo paglierino dorato; può manifestare alcune punteggiature di colore marrone.

Grado zuccherino: non inferiore a 17 gradi Brix.

Art. 3.

Zona dell'origine

La zona di produzione comprende tutti i comuni ricadenti nelle Province di Agrigento e Caltanissetta che si caratterizzano per la coltivazione dell'uva «Italia» individuati come segue:

Provincia di Agrigento: Canicatti, Castrofilippo, Racalmuto, Grotte, Naro, Camastra. C. Bello di Licata, Ravanusa, Favara, Agrigento, Licata, Comitini, Aragona, Palma di Montechiaro;

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Butera, Sommatino, Delia, Mazzarino, Riesi, Gela, S.Cataldo, Milena.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'uva da mensa «Uva da tavola di Canicatti» IGP viene prodotta in vigneti allevati a tendone oppure ad altre forme di allevamento a grande espansione con un numero massimo di piante ad ettaro di 1.600.

I vigneti vengono coperti con materiali idonei che consentono a seconda della zona climatica di anticipare o ritardare la raccolta garantendo comunque la qualità del prodotto.

La raccolta si effettua al raggiungimento delle caratteristiche qualitative e organolettiche previste all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Le tecniche di produzione adottate consistono nella potatura secca, concimazioni organo-minerali, operazioni in verde quali eliminazione germogli, potatura verde, sfogliatura, raddrizzamenti grappoli, diradamento, selezione grappoli, irrigazione di precisione con impianti a goccia che mirano al risparmio idrico ed energetico e difesa fitosanitaria.

Sono ammesse le produzioni condotte in regime biologico, nel rispetto dei requisiti di qualità previsti nel presente disciplinare.

La produzione per ettaro è di massimo 30 t.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La vocazionalità e tipicità della zona geografica oggetto di registrazione viene definita da una serie di dati pedologici, climatici e culturali che determinano l'estrinsecazione dei caratteri tipici del prodotto. Di fondamentale importanza è l'utilizzo di tecniche specializzate per consentire la raccolta prolungata del prodotto, con il mantenimento delle caratteristiche organolettiche proprie, in presenza di un clima spiccatamente mediterraneo che influisce sulle attitudini delle colture locali. L'altitudine massima è pari a 550 metri. La zona è fresca ed areata. I suoli sono bruni e calcarei. Tale tipologia di uva divenuta famosa per il suo valore qualitativo caratteristico, è commercializzata in Italia per circa il 60% e nei Paesi europei e terzi per circa il 40%.

L'introduzione dell'uva da tavola «Italia» (secondo l'incrocio indicato all'art. 2 del disciplinare di produzione) risale alla prima metà del '900, mentre la tradizione di questa coltivazione è radicata nel territorio da secoli.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Uva da tavola di Canicatti» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando materiali e confezioni consentiti dalla normativa vigente.

In tutti i casi i contenitori devono essere sigillati, con apposito contrassegno di seguito descritto, in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Uva da tavola di Canicatti», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta». Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. È ammessa l'indicazione del peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome d'azienda o vigneti dai quali effettivamente provenga l'uva.

È obbligatoria la bollinatura di almeno il 50% dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo che corrisponde al logotipo da applicare sul raspo.

Deve inoltre figurare la dicitura «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.



Il logo della denominazione è composto dalla scritta UVA da TAVOLA di CANICATTI' utilizzando il font sans serif Cera Pro Bold con l'alternanza tra maiuscolo e minuscolo e tra le dimensioni degli elementi per creare il corretto equilibrio grafico e la giusta personalità.

La dicitura Indicazione Geografica Protetta è stata posta a giustezza come *pay off* utilizzando il font Cera Pro Bold minuscolo.

I valori cromatici di riferimento sono:

per la dicitura Uva da Tavola

C50,M0,Y5,K0 / Pantone 636C

per la dicitura di Canicatti e Indicazione Geografica Protetta

C90,M70,Y0,K0 / Pantone blue 072C

UVA da TAVOLA di CANICATTI Indicazione Geografica Protetta

Il contrassegno, da utilizzare come sigillo nelle confezioni e come bollino sui raspi dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso, è un elemento fustellato costituito da due elementi circolari di 28mm di diametro collegati tra di loro da un elemento rettangolare largo 13mm.

La dimensione complessiva è di mm28 x mm78.

I due elementi circolari accolgono rispettivamente:

nel primo cerchio è riportata la dicitura «UVA DA TAVOLA DI CANICATTI' IGP» scritta in stampatello utilizzando il font sans serif Cera Pro Bold e distribuita lungo tutta la circonferenza con all'interno una C contenente un grappolo. Nella parte inferiore destra (sinistra per chi guarda) della C è raffigurata una foglia di vite;

nel secondo cerchio è inserito il logo comunitario IGP.

La parte che collega i due elementi circolari contiene la raffigurazione stilizzata della Regione Sicilia con un elemento grafico circolare che indica l'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

La resa cromatica è di quadricromia con i seguenti elementi:

fondo, C e scritta Uva da Tavola - C50,M0,Y5,K0;

scritta di Canicatti IGP - C90,M70,Y0,K0;

uva - C5, M10, Y100, K0;

foglia di vite - C0, M30, Y70, K0.

Logo comunitario secondo i valori cromatici istituzionali



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i Programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) 2021-2027, annualità 2024. (Decreto n. 6/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3, della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;



Visto il comma 244, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78, concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi regionali (PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal FESR, dal FSE+ e dal JTF dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita, programmazione 2021-2027;

Considerato che il cofinanziamento statale per l'annualità 2024, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 1.651.361.195,27 ed euro 936.689.908,49;

Considerato che il cofinanziamento statale per l'annualità 2024, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi nazionali FESR, FSE+ e JTF ammonta rispettivamente a euro 760.461.986,36, a euro 1.101.235.733,63 ed euro 14.031.928,96;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR, FSE+ e JTF per l'annualità 2024 ammonta complessivamente a euro 4.463.780.752,71;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per i programmi che beneficiano del sostegno del FESR, del FSE+ e del JTF per il periodo di programmazione 2021-2027 in relazione all'annualità 2024 ammonta a euro 4.463.780.752,71 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle stesse amministrazioni ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1327



ALLEGATO

Valori in euro

PR FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2024		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Abruzzo	C(2022)9380 - 08/12/2022	50.449.176,75
Basilicata	C(2022)9766 - 16/12/2022	28.687.992,62
Calabria	C(2024)6754 - 26/09/2024	79.289.845,26
Campania	C(2024)6748 - 26/09/2024	204.996.371,06
Emilia Romagna	C(2024)7208 - 14/10/2024	75.868.898,70
Friuli Venezia Giulia	C(2022)9122 - 02/12/2022	27.079.136,76
Lazio	C(2024)6747 - 26/09/2024	134.615.856,90
Liguria	C(2024)1598 - 06/03/2024	48.335.436,51
Lombardia	C(2024)6655 - 18/09/2024	148.150.388,40
Marche	C(2022)8702 - 25/11/2022	36.153.961,90
Molise	C(2022)8590 - 22/11/2022	11.832.378,65
P.A. Bolzano	C(2022)7196 - 05/10/2022	18.264.524,31
P.A. Trento	C(2022)7943 - 28/10/2022	13.409.725,35
Piemonte	C(2022)7270 - 07/10/2022	110.706.532,71
Puglia	C(2025)1848 - 20/03/2025	174.891.634,10
Sardegna	C(2024)6563 - 12/09/2024	58.559.843,68
Sicilia	C(2024)7098 - 08/10/2024	217.008.735,25
Toscana	C(2025)2941 - 13/05/2025	91.026.273,45
Umbria	C(2025)1465 - 13/03/2025	38.790.424,05
Valle d'Aosta	C(2022)6593 - 12/09/2022	6.851.161,86
Veneto	C(2024)4983 - 10/07/2024	76.392.897,00
Totale complessivo		1.651.361.195,27

PN FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2024		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica	C(2024)6561 - 12/09/2024	93.596.319,26
Cultura	C(2022)7959 - 28/10/2022	45.740.030,61
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	17.637.544,00
Inclusione e lotta alla povertà	C(2022)9029 - 01/12/2022	43.068.389,76
Metro Plus e città medie Sud	C(2022)9773 - 16/12/2022	157.795.669,96
Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale	C(2024)7214 - 14/10/2024 - decisione di modifica dello SM n. 34108 - 31/03/2025	324.281.202,28
Scuola e competenze	C(2023)6885 - 08/10/2023	72.117.814,72
Sicurezza per la legalità	C(2022)8268 - 14/11/2022	6.225.015,77
Totale complessivo		760.461.986,36



PR FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2024		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Abruzzo	C(2024)5814 - 08/08/2024	30.118.340,70
Basilicata	C(2022)9766 - 16/12/2022	7.722.903,56
Calabria	C(2024)6754 - 26/09/2024	24.244.838,42
Campania	C(2022)6831 - 19/09/2022	53.280.229,55
Emilia Romagna	C(2022)5300 - 17/07/2022	75.868.898,76
Friuli Venezia Giulia	C(2024)6970 - 30/09/2024	27.634.973,10
Lazio	C(2022)5345 - 18/07/2022	118.709.073,00
Liguria	C(2022)5346 - 18/07/2022	32.223.624,36
Lombardia	C(2022)5302 - 17/07/2022	111.657.761,25
Marche	C(2025)3961 - 16/06/2025	18.279.667,70
Molise	C(2022)8590 - 22/11/2022	3.075.331,85
P.A. Bolzano	C(2022)5324 - 19/07/2022	11.111.279,55
P.A. Trento	C(2022)5852 - 07/08/2022	11.825.174,55
Piemonte	C(2023)5578 - 10/08/2023	97.624.976,46
Puglia	C(2025)1848 - 20/03/2025	45.455.762,50
Sardegna	C(2022)6166 - 24/08/2022	27.557.573,66
Sicilia	C(2022)6184 - 24/08/2022	56.135.723,74
Toscana	C(2025)3679 - 03/06/2025	80.270.221,56
Umbria	C(2025)3829 - 10/06/2025	21.459.057,90
Valle d'Aosta	C(2022)7541 - 19/10/2022	6.041.599,26
Veneto	C(2022)5655 - 31/07/2022	76.392.897,06
Totale complessivo		936.689.908,49

PN FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2024		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Scuola e Competenze	C(2023)6885- 08/10/2023	239.604.549,94
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	26.456.316,00
Inclusione e lotta alla povertà	C(2022)9029 - 01/12/2022	298.435.727,58
Giovani, donne e lavoro	C(2022)9030 - 01/12/2022	424.379.056,51
Metro plus e Città Medie sud	C(2022)9773 - 16/12/2022	91.332.400,15
Capacità per la coesione AT	C(2024)6561 - 12/09/2024	21.027.683,45
Totale PN		1.101.235.733,63

PN JTF 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2024		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Just Transition Fund Italia	C(2022)9764 - 16/12/2022	14.031.928,96
Totale complessivo		4.463.780.752,71



DECRETO 25 luglio 2025.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le annualità 2022 e 2023. (Decreto n. 7/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

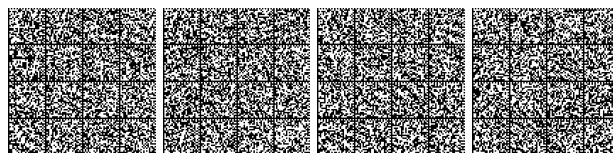
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;



Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-PESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2024) 7214 del 14 ottobre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8821 di approvazione del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» del FESR;

Vista la riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza del suddetto Programma nazionale in data 31 marzo 2025, ai sensi dell'art. 8, punto 4, del regolamento interno del Comitato medesimo;

Considerato che per il suddetto Programma nazionale è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le annualità dal 2022 al 2023, con i decreti direttoriali IGRUE n. 33 del 2022 e n. 6 del 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare il cofinanziamento statale per le annualità 2022 e 2023 a carico del Fondo di rotazione del suddetto Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Per effetto della rideterminazione della quota nazionale pubblica del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alle annualità 2022 e 2023, è specificata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativamente al suddetto programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1354



ALLEGATO

Valori in euro

PN FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2022 e 2023				
Programma nazionale	Decisione	L.183/1987		
		2022	2023	Totale
Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale	C(2024) 7214 -14 ottobre 2024 - modifica dello SM n. 0034108 del 31 marzo 2025	314.067.567,37	319.120.191,02	633.187.758,39

25A04884

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i Programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2025. (Decreto n. 8/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione – d'intesa con le amministrazioni competenti – della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le



regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CI-PRESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027;

Considerato che l'onere per il suddetto cofinanziamento è stato quantificato in base ai piani finanziari di parte italiana trasmessi con le note riportate nella tabella allegata al presente decreto dalla soppressa Agenzia per la coesione territoriale e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Considerato che per i programmi «Espon 2030» e «(Interreg VI C) - Interact» l'annualità 2025 è stata già assegnata rispettivamente con i decreti direttoriali IGRUE n. 8 del 2024 e n. 32 del 2024;

Considerato pertanto che il cofinanziamento nazionale pubblico per l'annualità 2025 per i programmi indicati nella tabella allegata ammonta complessivamente a euro 44.356.855,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per i Programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 per l'annualità 2025 ammonta a euro 44.356.855,00 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle stesse amministrazioni ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1329



ALLEGATO

Valori in euro

Programma	Decisioni	Nota Agenzia per la coesione territoriale /PCM DPCOES	LEGGE N. 183/1987
			2025
Italia-Austria	C(2022) 4260 - 16/06/2022	AICT 0018950 - 13/09/2022	2.040.761,00
Italia-Croazia	C(2023) 742 - 25/01/2023	PCM n. 24102-P - 16/12/2024	6.334.616,00
NEXT-Bacino del Mediterraneo	C(2023) 9118 - 15/12/2023		1.111.901,00
Italia-Francia (Marittimo)	C(2022)5932 - 10/08/2022	AICT 0022186 - 19/10/2022	5.140.769,00
Italia-Slovenia	C(2022)5745 - 03/08/2022	AICT 0022184 - 19/10/2022	2.454.960,00
Italia-Albania-Montenegro	C(2022)6940 - 26/09/2022	AICT 0024475 - 16/11/2022	1.460.455,00
Adriatico-Mar Ionio	C(2022)8953 - 30/11/2022	AICT 0002388 - 31/01/2023	1.494.342,00
Italia-Svizzera	C(2022)9156 - 05/12/2022		3.689.708,00
Italia-Malta	C(2022)9624 - 13/12/2022		1.150.033,00
Grecia-Italia	C(2022)6578 - 08/09/2022		3.776.915,00
Italia-Francia (Alcotra)	C(2022)4662 - 29/06/2022		4.734.138,00
Spazio alpino	C(2022)2881 - 05/05/2022		2.081.664,00
Europa centrale	C(2022)1694 - 23/03/2022		1.515.634,00
Interreg Europe	C(2022) 4868 - 05/07/2022		2.258.129,00
Urbact	C(2022) 6771 - 19/09/2022		565.461,00
ENI-Italia-Tunisia	C(2022)8952 - 30/11/2022		322.285,00
Euro Mediterraneo	C(2022)3715 - 31/05/2022	AICT 0002768 - 03/02/2023	4.225.084,00
Totale complessivo			44.356.855,00

25A04885

DECRETO 25 luglio 2025.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 «(Interreg VI-C) Interact», annualità 2026. (Decreto n. 9/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione – d'intesa con le amministrazioni competenti – della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;



Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che – al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141 del 1999 – ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, n. 78 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 5519 del 27 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Programma «(Interreg VI-C) Interact» che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2021-2027;

Considerato che l'onere per il suddetto cofinanziamento è stato quantificato in base al piano finanziario di parte italiana trasmesso dalla soppressa Agenzia per la coesione territoriale con la nota AICT 2388 del 31 gennaio 2023, tuttora applicabile;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud n. 4975 del 13 marzo 2025 con cui è stata richiesta l'assegnazione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'annualità 2026 pari a euro 186.149,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il Programma «(Interreg VI-C) Interact» dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2021-2027 per l'annualità 2026 ammonta a euro 186.149,00.



2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'amministrazione titolare del predetto programma provvede il fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. L'amministrazione interessata effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1330

25A04886

DECRETO 2 settembre 2025.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore

della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti) e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

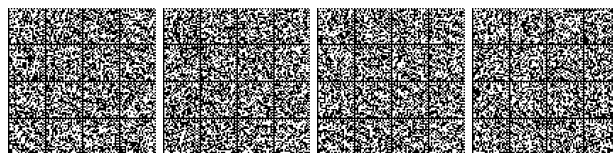
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.095 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, *manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 2 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	13.000 milioni di euro
decorrenza:	9 settembre 2025
scadenza:	15 novembre 2032
tasso di interesse:	3,25% annuo, con ciclo cedolare il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito

data di regolamento:	9 settembre 2025
prezzo di emissione:	99,667
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,15% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 novembre 2025, sarà pari allo 0,591712% lordo, corrispondente a un periodo di sessantasette giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

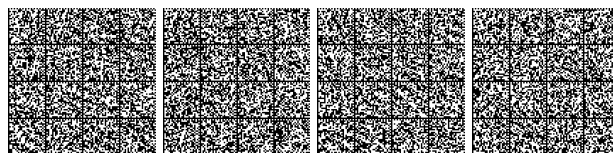
La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse, il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 novembre 2032, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.



I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 2 settembre 2025.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 9 settembre 2025 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 9 settembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04914

DECRETO 2 settembre 2025.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;



Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 1° settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.095 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 4,65% con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli Specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering circular» del 2 settembre 2025;

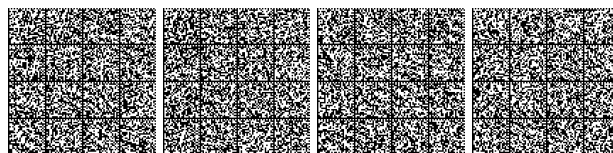
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	5.000 milioni di euro
decorrenza:	9 settembre 2025
scadenza:	1° ottobre 2055
tasso di interesse:	4,65% annuo, con ciclo cedolare il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	9 settembre 2025
prezzo di emissione:	99,56
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,25% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,65%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in



scadenza il 1° ottobre 2025, sarà pari allo 0,279508% lordo, corrispondente a un periodo di ventidue giorni su un semestre di centottantatré giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2055, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering circular*» del 2 settembre 2025.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di lead manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products

Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 9 settembre 2025 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 9 settembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2055 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04915



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 settembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di toripalimab, «Loqtorzi». (Determina n. 1125/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame

delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di



cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Vista la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la decisione della Commissione n. (2025)2049 del 28 marzo 2025 di approvazione della variazione EMA/T/0000254154, con la quale è stato autorizzato il trasferimento della titolarità dalla ditta TMC Pharma (EU) Limited Waterford, Ireland alla ditta Topalliance Biosciences Europe Limited, Dublin 1, Ireland;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2024;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 agosto 2025 (prot. n. 0108198-27/08/2025-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale LOQTORZI (Toripalimab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LOQTORZI

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line*: <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

LOQTORZI

Codice ATC - Principio attivo: L01FF13 Toripalimab.

Titolare: Topalliance Biosciences Europe Limited.

Cod. Procedura EMEA/H/C/006120/0000.

GUUE: 21 ottobre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Loqtorzi», in associazione a cisplatino e gemcitabina, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma nasofaringeo recidivante, non candidabile a chirurgia o radioterapia, o metastatico.

«Loqtorzi», in associazione a cisplatino e paclitaxel, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose dell'esofago non resecabile avanzato, recidivante o metastatico.



Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da medici esperti nel trattamento del cancro.

«Loqtorzi» è solo per uso endovenoso e deve essere somministrato mediante infusione. La prima infusione deve essere somministrata nell'arco di 60 minuti mediante una pompa per infusione con filtro in linea (dimensione dei pori di 0,2 micron o 0,22 micron). Se durante la prima infusione non si sono verificate reazioni correlate all'infusione, le infusioni successive possono essere somministrate nell'arco di 30 minuti.

Quando viene somministrato lo stesso giorno della chemioterapia, «Loqtorzi» deve essere somministrato prima di quest'ultima tramite una linea endovenosa diversa.

Per istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1853/001 - A.I.C.: 051606010/E in base 32: 1K6WHU 240 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 6 ml (40 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione

all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve accertarsi che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato «Loqtorzi», tutti gli operatori sanitari che dovrebbero prescrivere e usare «Loqtorzi» abbiano accesso alla/ricevano la scheda di allerta per il paziente.

La scheda di allerta per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:

indicazione del fatto che il trattamento con «Loqtorzi» può aumentare il rischio di:

polmonite immuno-correlata;

colite immuno-correlata;

epatite immuno-correlata;

nefrite immuno-correlata;

endocrinopatie immuno-correlate;

reazioni avverse cutanee immuno-correlate;

altre reazioni avverse immuno-correlate;

segni o sintomi del problema di sicurezza e quando contattare un operatore sanitario (HCP);

recapiti del medico che prescrive «Loqtorzi»;

importanza di portare sempre con sé la scheda di allerta per il paziente e di mostrarla in occasione di tutte le visite mediche a operatori sanitari diversi dal medico prescrittore (ad es. al pronto soccorso).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A04912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto *smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dal 9 settembre 2025 e fino al 6 novembre 2025 - alle persone fisiche maggiori di età, titolari del Libretto *smart* monointestato o cointestato a firma disgiunta, è reso disponibile un nuovo Deposito *supersmart premium*, della durata di trecentosessantasei giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,00%, che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale intestati al titolare del Libretto *smart*, rilevati alla data del 4 settembre 2025.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto Deposito *supersmart* in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto *smart*, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

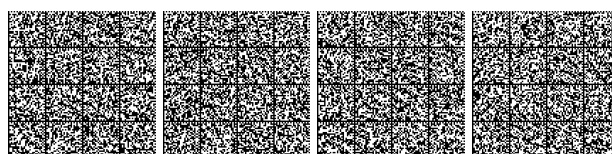
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A04913

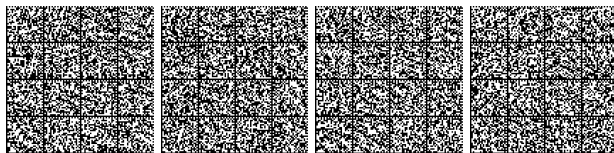
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-209) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

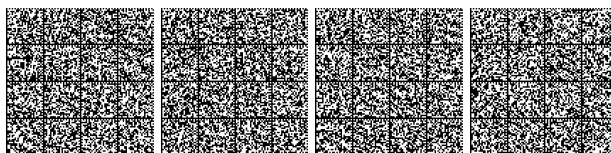
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

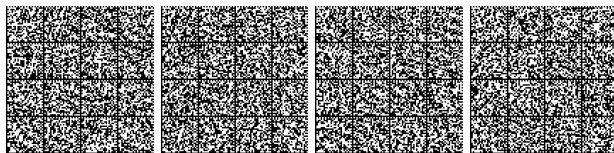
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

